

## **MISURE REALIZZATE DA EUROFUNDLUX IN MATERIA DI GESTIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE**

Il presente documento descrive l'approccio, e le misure organizzative in materia di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse di Eurofundlux (la « Società ») - conformemente alle prescrizioni della legge del 17 dicembre 2010 (come modificata) relativa agli organismi di investimento collettivo e i suoi regolamenti attuativi (le « Disposizioni ») - che potrebbero originarsi in occasione della prestazione dei propri servizi di investimento.

### **Soggetti intervenenti**

Credemlux in qualità di Agente Amministrativo, in particolare il Servizio ADS

I Dirigenti della Società

### **I. Nozione di conflitti di interesse**

Un conflitto d'interesse è una situazione nella quale, nell'esercizio delle attività della Società, gli interessi della stessa, ovvero del gruppo facente capo al Promotore, e/o quelli degli azionisti/ investitori (gli « Investitori ») e/o quelli dei propri collaboratori o di altri soggetti, sono tra loro in concorrenza.

### **II. Identificazione e censimento dei conflitti di interesse**

Al fine di identificare le diverse tipologie di conflitti d'interesse suscettibili di prodursi in relazione ai servizi/ prodotti offerti, e la cui esistenza può essere pregiudiziale agli interessi della Società, Eurofundlux prende in considerazione, quale criterio de minimis, la possibilità che un determinato soggetto ovvero un soggetto direttamente o indirettamente legata alla Società per il tramite di una relazione di controllo, tenuto conto delle relazioni con il promotore d'Eurofundlux o con altre società facenti parte del gruppo del promotore della Società (di seguito il "Gruppo"), si trovi in una qualsiasi delle seguenti situazioni, legata o meno all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli:

- tale soggetto o società è in grado di realizzare un guadagno ovvero evitare una perdita finanziaria a scapito della Società ovvero dei suoi Investitori;
- tale soggetto o società ha un interesse nel risultato rispetto ad un servizio fornito alla Società o ad un'attività esercitata a suo beneficio, ovvero ancora ad una transazione realizzata per suo conto che non coincide con l'interesse delle Società rispetto a tale risultato;
- tale soggetto o società è indotto per delle ragioni finanziarie o altre, a privilegiare gli interessi di un altro cliente/investitore o gruppo di clienti/Investitori rispetto a quelli della Società;
- tale soggetto o società esercita le stesse attività per la Società che per uno o più clienti/Investitori che non sono dei OICR;
- tale soggetto o società riceve o riceverà da parte di un soggetto diverso dalla Società un vantaggio legato alle attività di gestione collettiva del portafoglio esercitata in favore della Società. sia in

denaro, che in beni o servizi, diversi dalle commissioni o le spese normalmente fatturati per tale servizio

Nel quadro della messa in opera delle Disposizioni, la Società procede all'identificazione delle situazioni che danno o possono dar luogo a un conflitto di interessi tale da ledere gli interessi della Società ovvero dei suoi Investitori tenuto conto delle dimensioni, dell'organizzazione, della natura, del grado e della complessità dell'attività della Società.

La lista dei principali conflitti potenziali in tal modo identificati é riportata nell'allegato 1.

L'apparire di un conflitto di interesse deve essere obbligatoriamente e immediatamente segnalato dal collaboratore interessato da tale conflitto, ovvero che ne abbia avuto conoscenza, ai Dirigenti della Società.

Peraltro tutte le situazioni di conflitti accertati ovvero probabili nonostante l'applicazione delle misure esistenti devono essere annotate dal Responsabile del Servizio ADS in un apposito registro aggiornato di maniera regolare.

Inoltre, il Responsabile del Servizio ADS deve conservare e aggiornare regolarmente un registro (Allegato 1) che indichi la tipologia di attività esercitate dalla Società, o per suo conto, per le quali un conflitto d'interessi tale da comportare un rischio sensibile di lesione dei propri interessi (ovvero agli interessi degli Investitori) si é prodotto ovvero é suscettibile di prodursi.

### **III. Politica e misure di prevenzione e di gestione due conflitti di interessi**

Il dispositivo di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse attuato dalla Società consiste nell'attuazione di misure organizzative e di procedure di trattamento e di controllo delle operazioni. Inoltre, la Società verificherà che i delegati (gestori e i loro eventuali delegati) abbiano posto in essere una politica in materia di gestione dei conflitti di interessi e che la stessa sia compatibile con la politica attuata dalla Società.

Qualora le disposizioni organizzative ovvero amministrative adottate dalla Società per gestire i conflitti di interesse non si rivelino sufficienti a garantire, con una ragionevole certezza, che il rischio di una lesione degli interessi della Società ovvero dei suoi Investitori possa essere evitato, la Direzione dovrà essere rapidamente informata al fine che possa porre in essere ogni misura necessaria per agire in ogni caso nel migliore interesse della Società e dei suoi Investitori.

La Società informerà gli Investitori delle situazioni di cui al precedente paragrafo mediante supporto durabile indicando le ragioni di tale sua decisione.

#### **A.- Misure preventive**

a) Le misure preventive in materia di prevenzione dei conflitti d'interessi si realizzano attraverso una politica di gestione che evidenzia la prevalenza degli interessi degli Investitori, in particolare attraverso il rispetto dei seguenti principi:

- gli Investitori devono essere assistiti con diligenza, lealtà e neutralità,
- vigilanza da parte dei collaboratori circa il rispetto delle regolamentazioni e le procedure in vigore e, più in particolare, quelle relative ai valori mobiliari e gli strumenti monetari e finanziari,
- osservanza della dovuta diligenza a partire dal momento dell'entrata in relazione con gli Investitori (sorveglianza rispetto alle operazioni non usuali, ecc.),

- massimo rispetto degli obblighi di discrezione in generale e del stretto professionale in particolare;
- divieto per i collaboratori e dirigenti di mettersi in situazioni di possibile rischio di insider trading ovvero di abuso di mercato.

b) La Società verifica che i propri delegati abbiano adottato un dispositivo finalizzato alla prevenzione dei conflitti d'interesse che preveda, in particolare:

- la segregazione delle funzioni,
- una politica in materia di remunerazione che proibisca in particolare qualsivoglia interesse diretto alla riuscita di una transazione specifica,
- procedure in materia di transazioni personali,
- misure di formazione dei propri dipendenti,
- disposizioni mirate ad impedire o a limitare al minimo il trasferimento d'informazioni sensibili (i.e. "chinese walls"),
- l'attuazione di regole deontologiche che impongano un'obbligazione di discrezione o di riservatezza rispetto a qualsivoglia informazione raccolta in occasione di operazioni con Investitori e che siano mirate ad assicurare equità e lealtà richieste nelle relazioni con questi ultimi,
- la trasparenza in materia di regali/doni ovvero vantaggi richiesti nel quadro delle attività professionali,
- delle procedure interne che inquadrano tali dispositivi,
- adozione di procedure che realizzino i principi d'equità nell'esecuzione degli ordini degli Investitori,
- obblighi di trasparenza in materia di commissioni,
- il rifiuto per la Società di accettare ordini di sottoscrizione-riscatto trasmessi oltre il limite temporale indicato, al fine di rispettare il principio di trattamento paritario degli Investitori in quanto tali ordini devono sempre effettuati ad un valore sconosciuto,
- trattamento dei conflitti di interesse.

Ogni collaboratore é tenuto a mantenere operative le misure d'identificazione e di prevenzione dei conflitti di interesse definiti dalla Società.

Qualora non sia possibile gestire il conflitto di maniera soddisfacente ovvero qualora le misure adottate non proteggano sufficientemente gli interessi degli Investitori, l'esistenza del conflitto di interesse verrà portato a loro conoscenza al fine di permettergli di decidere consapevolmente se continuare o meno di beneficiare dei servizi della Società in tale particolare situazione.

Qualora la Società consideri che il conflitto d'interesse non possa essere risolto, la stessa si riserva il diritto di rifiutare la domanda di un investitore e di astenersi dall'agire per conto dello stesso e ciò al fine di proteggere i suoi interessi.

Se le misure e le procedure messe in opera in seno alla Società si rivelano insufficienti per assicurare il livello d'indipendenza e di neutralità adeguati per il trattamento di una determinata situazione, il responsabile del servizio ADS o qualsivoglia altro collaboratore interessato prenderà in carico il relativo dossier e proporrà ai Dirigenti della Società delle misure supplementari appropriate.

**La Società procederà ad un aggiornamento annuale delle sue procedure in materia di conflitto di interessi e procederà al controllo delle politiche attuate in tale ambito da parte dei propri gestori (ovvero dei soggetti dagli stessi delegati).**

## **Allegato 1: Lista dei principali conflitti eventuali individuati dalla Società**

- Operazioni suscettibili di costituire conflitti di interesse da parte della Società e/o del Gruppo Credem

Utilizzo di un fondo/Sicav del Gruppo Credem, in particolare Eurofundlux. La Società farà in modo che tale tipologia di prodotti non venga selezionato dai gestori di Eurofundlux tranne che qualora ciò sia nell'interesse degli Investitori.

- Azioni quotate emesse dalle società del Gruppo Credem

L'utilizzo di tali azioni é proibita nel quadro degli investimenti realizzati dalla Società.

- Informazioni privilegiate

I collaboratori della Società che avessero conoscenza di informazioni privilegiate o confidenziali relative alla Società e/o il Gruppo Credem sono tenuti a non divulgarle ed é altresì proibito di utilizzarle per operazioni sul mercato.

- Percezione di commissioni da parte di altri intermediari

La Società farà in modo che qualora vengano percepite commissioni da altri intermediari (gestori, soggetti dagli stessi delegati, brokers, ecc.) quest'ultime dovranno essere utilizzate al fine di migliorare il servizio prestato agli Investitori et in alcun caso dovrà esserci una correlazione tra la selezione degli intermediari e l'eventuale percezione di commissioni.

- o Due rischi di conflitti di interesse potenziali sono stati identificati in relazione al diritto di voto nelle assemblee generali relative ai titoli detenuti in portafoglio dalla Sicav:
  - un membro del consiglio di amministrazione della società interessata é ugualmente un cliente importante della Società o di una società del Gruppo,
  - un membro del consiglio di amministrazione della società interessata é socio ovvero mandatario della Società o di una società del Gruppo,

Al fine di individuare tali rischi, un altro responsabile della Società prende conoscenza del contenuto delle risoluzioni che dovranno essere deliberate dalla Società. Qualora questi effettivamente rilevi un effettivo conflitto d'interesse, dovrà richiedere un incontro con i Dirigenti della Società per risolvere la questione nell'interesse degli Investitori interessati. Un verbale di tale riunione dovrà essere redatto.

- Conflitti d'interesse possono emergere tra la Società e le persone o entità implicate quali gestori degli investimenti dei comparti (ovvero soggetti dagli stessi delegati) e che sono al tempo stesso gestori di altri OICR.
- Conflitti possono ugualmente emergere in ragione di altri servizi offerti da un'altra entità del Gruppo Credem, ai gestori (o a soggetti dagli stessi delegati) ad altri investitori ed a alcuni OICR nei quali la Società investe. Analogamente, gli amministratori/dirigenti della Società possono essere al tempo stesso amministratori/dirigenti di OICR nei quali la Società investe, ovvero in altre società del Gruppo, del gestore (ovvero di soggetti dallo stesso delegati), circostanza che può ingenerare un conflitto d'interessi tra tale OICR e la Società.

- I gestori (ovvero i soggetti dagli stessi delegati) di Eurofundlux possono procedere a raggruppare gli ordini trattati per conto della Società con quelli di altri clienti o Investitori nel quadro delle loro attività di gestione; la Società accetta tale tipologia di pratiche nell'ottica di ricevere un servizio di migliore qualità.
- In generale, conflitti di interesse possono esistere tra gli interessi della Società e gli interessi di un gestore (ovvero un soggetto dallo stesso delegato), ovvero secondo i casi di altre società del Gruppo o dei loro amministratori/dirigenti per quanto attiene alla ripartizione delle commissioni ovvero la realizzazione di altri vantaggi.

Nell'ipotesi di tali conflitti di interesse, gli amministratori/dirigenti della Società faranno in modo di risolverli in una maniera equa.